



**ADF**  
ASSOCIAZIONE  
DISTRIBUTORI  
FARMACEUTICI

# **STATUTO ASSOCIATIVO**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
ROMA, 18/03/2009**



<b>TITOLO I</b> <b>Denominazione, sede, durata, scopo</b>
--------------------------------------------------------------

**Articolo 1**  
**Denominazione, sede, durata**

E' costituita tra le Aziende distributrici di specialità medicinali, prodotti chimici e parafarmaceutici, un'Associazione volontaria di categoria denominata:

**Associazione Distributori Farmaceutici** (in sigla "**A.D.F.**").

Essa nasce dalla fusione tra la stessa A.D.F. e la prima associazione della categoria sorta in Italia: "ANADISME - Associazione Nazionale Aziende Distributrici Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici".

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed è retta e regolata dalle norme del presente Statuto integrate da quelle del Codice deontologico associativo, da eventuali regolamenti di approvazione assembleare e dal Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero. Essa ha una durata indeterminata e può essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'Associazione si articola a livello regionale attraverso la figura dei Referenti Regionali.

**Articolo 2**  
**Scopo**

L'Associazione, che ha carattere di rappresentanza imprenditoriale, si propone lo scopo di provvedere alla tutela delle Aziende associate e alla valorizzazione del ruolo della distribuzione intermedia farmaceutica.

Per il conseguimento di tale scopo, l'Associazione potrà:

- svolgere attività di rappresentanza;
- aggiornare gli associati circa le normative dell'ordinamento sanitario, del diritto civile, del diritto tributario e del diritto del lavoro di interesse specifico;
- promuovere la formazione culturale delle professionalità operanti nei contesti pubblici e privati prossimi alle aree di suo interesse istituzionale;
- attuare collegamenti e coordinamenti con istituzioni italiane ed estere;
- partecipare a società di studi e servizi che agiscano di supporto ai propri obiettivi istituzionali sotto il profilo economico, relazionale e culturale.

L'azione conseguente si esercita in tutte le sedi, a livello nazionale e regionale, in una posizione di autonomia rispetto agli altri soggetti del comparto farmaceutico.

L'Associazione potrà aderire a tutti gli organismi nazionali e internazionali impegnati nel raggiungimento di scopi compatibili con quelli statutari.

L'Associazione potrà compiere, per il raggiungimento del proprio scopo, tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili.

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Associati, posizione dell'Associato, contribuzioni istituzionali, modalità di computo del voto</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Articolo 3**  
**Associati**

Possono richiedere di essere ammesse nell'Associazione le Aziende distributrici titolari dell'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso di specialità medicinali, prodotti chimici e parafarmaceutici e per le quali non sono in corso provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.

Costituisce altresì requisito di appartenenza l'ottemperanza a tutte le disposizioni normative vigenti per lo svolgimento della predetta attività, con particolare riferimento al Codice comunitario farmaceutico (D. Lgs. 20 aprile 2006, n. 219 e successive integrazioni e modifiche), nonché alle correlate linee di buona distribuzione e di buona conservazione dei farmaci, con dotazioni minime di prodotti e fornitura dei medesimi, secondo criteri di un corretto sistema di qualità ispirato alle prescrizioni della Farmacopea Ufficiale.

L'appartenenza associativa all'A.D.F. comporta l'accettazione integrale e generale del Codice Deontologico dell'Associazione ed il conseguente assoggettamento, ricorrendone i presupposti, alle disposizioni sanzionatorie in esso previste.

Per far parte dell'Associazione occorre presentare formale domanda di adesione, sul cui accoglimento il Consiglio Direttivo decide, senza obbligo di motivare l'eventuale rifiuto, sulla base di idonea documentazione stabilita dal Consiglio medesimo e sentito il parere del Referente Regionale della Regione in cui l'Azienda ha sede.

Gli Associati si impegnano all'osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico e di tutte le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, ivi compreso l'obbligo a versare, nella misura e nei modi stabiliti, le contribuzioni istituzionali annuali e ogni altro contributo deliberato per il raggiungimento degli scopi associativi.

Ai fini dell'ottemperanza dell'art. 148, comma 8 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Articolo 4**  
**Posizione dell'Associato**

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione.

Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data indicata dal recedente, ma non esonera l'Associato dal versamento delle quote e dei contributi sociali dovuti per l'esercizio in corso al momento del recesso e se il recesso è comunicato oltre il 30 settembre non esonera l'Associato dal pagamento delle quote e dei contributi sociali per l'anno successivo.

Si ha la decadenza dall'Associazione nel caso di cessazione dell'attività, fallimento o revoca dell'autorizzazione di cui agli art. 99 e seguenti del D.Lgs 20 aprile 2006, n. 219.

L'Associato può essere escluso, per decisione del Consiglio Direttivo, nel caso di morosità nei pagamenti delle quote e dei contributi dovuti, per grave inosservanza dello Statuto o del Codice Deontologico e delle deliberazioni adottate dagli Organi

sociali nonché per grave e accertata inosservanza delle disposizioni normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

Costituisce altresì presupposto di esclusione il fatto che l'Associato, entro i tempi stabiliti dai competenti Organi sociali, ometta dei dati o dichiari dati non veritieri al fine di stabilire le quote e i contributi annuali da esso dovuti all'Associazione.

## **Articolo 5** **Contribuzioni istituzionali**

Ciascuna Azienda associata è tenuta al versamento delle contribuzioni quantificate annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle seguenti indicazioni statutarie:

**A.** la quota ordinaria associativa annuale, è ripartita in:

**A.1** una parte fissa, riferita all'unità operativa centrale dell'azienda e al numero di strutture periferiche autorizzate ai sensi del già citato Codice comunitario farmaceutico;

**A.2** una parte variabile, commisurata secondo una percentuale applicata per scaglioni d'importo al volume d'affari risultante nella dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente;

**B.** il concorso di servizio, erogato secondo specifici accordi giuridici corrispettivi, comportanti la prestazione di utilità operative e amministrative, ad enti o società collegati o convenzionati con l'Associazione.

Anche se erogato a soggetti diversi dall'Associazione, il concorso di servizio di cui alla lett. B) è pienamente computato nella quantificazione proporzionale delle quote sociali riferite all'Azienda associata ai fini dell'esercizio del voto per la nomina del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo raccoglie annualmente i dati riguardanti il volume d'affari realizzato dagli Associati nel precedente anno, inviati dagli stessi Associati non oltre 45 (quarantacinque) giorni dopo la richiesta da parte dell'Associazione, con riserva di riscontro sulla dichiarazione IVA dagli stessi presentata.

Ai fini dell'ottemperanza dell'art. 111, comma 4-quinquies, lett. f) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato, le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **Articolo 6** **Modalità di computo del voto**

Nelle votazioni concernenti la nomina del Consiglio Direttivo, si procede secondo il seguente meccanismo-elettorale:

- a) la designazione fino al numero massimo di 10 Consiglieri avviene per indicazione diretta degli Associati suffragata da un quorum di nomina pari, per ciascun Consigliere, al 10% del totale dei voti disponibili, comunque aggregato e senza utilizzazione di eventuali resti; ai fini del computo di designazione ciascuna azienda associata ha diritto a un numero di voti non frazionabili direttamente proporzionale alla propria percentuale di contribuzione complessiva, ottenuta sommando i concorsi di cui alle lett. A) e B) dell'art.5 versati per l'esercizio in corso, espressa secondo il rapporto millesimale di 1:1000;
- b) l'elezione del numero residuo di componenti(ad eccezione di un membro non associato nominato con apposita delibera del Consiglio stesso, ai sensi del successivo articolo 12) avviene attribuendo ad ogni azienda associata un numero

di voti pari al numero delle unità operative in essere alla data dell'1 gennaio dell'esercizio in corso, con conseguente nomina di coloro che hanno raccolto le maggiori quantità di suffragi;

- c) nelle votazioni concernenti l'approvazione del bilancio ed eventuali altre materie sottoposte ad approvazione da parte dell'Assemblea ad ogni azienda associata viene attribuito un numero di voti pari al numero delle unità operative in essere alla data dell'1 gennaio dell'esercizio in corso.

Nel caso che, prima delle votazioni, una lista completa di Consiglieri venga acclamata all'unanimità, l'elezione è valida e non si dà luogo alle procedure elettorali ordinarie, di cui ai precedenti commi .

<b>TITOLO III</b> <b>Organi dell'Associazione</b>
------------------------------------------------------

**Capo I**  
**Organi dell'Associazione**

---

**Articolo 7**  
**Definizione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Referenti Regionali.

**Capo II**  
**Assemblea degli Associati**

---

**Articolo 8**  
**Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote e dei contributi sociali.

Il Consiglio Direttivo, prima dello svolgimento dell'Assemblea, provvede alla verifica dei voti disponibili ed alla messa a punto degli adempimenti elettorali.

L'Assemblea elegge il Presidente Assembleare, un Segretario e due scrutatori quando sono previste votazioni a scrutinio segreto.

Il Segretario redige e sottoscrive il verbale dei lavori che, sottoscritto anche dal Presidente Assembleare e dagli scrutatori, se nominati, viene conservato agli atti.

L'Assemblea straordinaria deve svolgersi alla presenza di un Notaio, il quale nella fattispecie assolve anche alla funzione di Segretario.

**Articolo 9**  
**Assemblea ordinaria**

All'Assemblea ordinaria spetta di:

- a) formulare gli indirizzi generali inerenti alla vita, l'azione, gli obiettivi concreti e l'organizzazione dell'Associazione;
- b) nominare il Consiglio Direttivo previa deliberazione sul numero dei componenti, come da successivo Art. 12, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvare il rendiconto finanziario dell'anno precedente;
- d)** ratificare il bilancio preventivo dell'anno in corso;

**Articolo 10**  
**Assemblea straordinaria**

All'Assemblea straordinaria spetta di:

- a) deliberare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e/o del Codice Deontologico;
- b) deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) nominare e sostituire i liquidatori, determinandone i poteri.

**Articolo 11**  
**Convocazione, deliberazioni e rappresentanza in Assemblea**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro il 30 giugno ed essere celebrata entro il 30 settembre.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere riunita inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da parte di almeno un quarto degli associati o da almeno 6 Consiglieri.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno quindici giorni mediante lettera raccomandata a.r., corriere, telegramma, telefax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente o per delega la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria, in conformità all'art. 21 del Codice Civile, è valida in prima convocazione se sono presenti o rappresentati i tre quarti dei voti degli Associati, mentre in seconda convocazione è valida se sono presenti o rappresentati i due terzi dei voti degli Associati.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'Assemblea s'intende tenuta nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Ad ogni Associato spettano i voti secondo quanto previsto all'Art. 6.

Quando la votazione riguarda le persone fisiche si procede comunque a scrutinio segreto.

Ogni Azienda associata può essere rappresentata in assemblea esclusivamente da altra Azienda associata, fermo il fatto che nessuna azienda delegata può essere portatrice di più di tre deleghe.

### **CAPO III**

#### **Consiglio Direttivo**

---

##### **Articolo 12**

##### **Composizione e adunanze**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di quindici componenti ad un massimo di ventuno componenti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Possono ricoprire e permanere nella carica di Consigliere i titolari, gli amministratori o i dirigenti delegati delle Aziende associate, più un membro non associato nominato con apposita delibera da parte del Consiglio stesso.

L'ex Presidente dell'Associazione, se rieletto dall'Assemblea come Consigliere, può essere nominato dal Consiglio Direttivo come *Past President*.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consigliere che senza comprovati e giustificati motivi non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, si può procedere alla loro nomina per cooptazione da parte del Consiglio, previo accertamento dei requisiti per essere Consigliere, purché il loro numero non ecceda il massimo di cinque membri.

In caso di decadenza di più di cinque membri nominati dall'Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e l'intero Consiglio si intende decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, secondo un calendario annuale con frequenza trimestrale, fatte salve impreviste necessità o quando ne abbiano fatto richiesta almeno tre Consiglieri,

Le riunioni del Consiglio Direttivo si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Non sono ammesse deleghe di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È Vice Presidente anziano quello con maggiore anzianità di carica ovvero, in caso di pari anzianità tra due o più soggetti, quello con la maggiore età anagrafica.

Nel caso di votazioni riguardanti persone fisiche, le deliberazioni sono adottate mediante scrutinio segreto.

Le delibere adottate dal Consiglio dovranno risultare dall'apposito registro tenuto a cura del Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso della maggioranza dei presenti, possono partecipare, con parere consultivo, anche i Referenti regionali.

L'andamento delle riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni dovranno risultare in apposito registro dei verbali.

### **Articolo 13** **Funzioni e Poteri**

Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento degli scopi dell'Associazione in conformità con lo Statuto e in attuazione degli indirizzi generali formulati dall'Assemblea.

Svolge altresì il ruolo di collegamento e di coordinamento riguardo alle esigenze associative in ambito internazionale, nazionale e regionale.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

1. Convoca l'Assemblea.
2. Verifica i voti e predispone le elezioni.
3. Approva il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea.
4. Determina l'ammontare e le modalità di riscossione delle contribuzioni annuali, in conformità all'art. 5 del presente Statuto.
5. Determina il numero dei componenti del Comitato di Presidenza di cui al successivo art. 14.
6. Elegge fra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, da uno a quattro Vice Presidenti, gli altri membri del Comitato di Presidenza e il Tesoriere, al quale ultimo spetta la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Attribuisce altresì all'Ex Presidente la carica di *Past President*, quando ne sussistono le condizioni secondo quanto precisato all'Art. 12
7. Nomina e sostituisce i Referenti Regionali di cui all'art. 18.
8. Nomina, se lo ritiene opportuno, un ulteriore Consigliere fra persone fisiche non associate, che sia esperto in materie attinenti l'attività svolta dall'Associazione.
9. Delibera sulle domande di ammissione ad Associato, sulle dichiarazioni di decadenza e sulle esclusioni.
10. Stipula eventuali convenzioni con soggetti terzi finalizzate all'erogazione di servizi agli Associati;
11. Nomina e congeda il Direttore dell'Associazione;
12. Provvede a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente Statuto non sono riservati all'Assemblea;
13. Delega i propri poteri che ritiene opportuni al Comitato di Presidenza.

## **CAPO IV** **Comitato di Presidenza**

### **Articolo 14** **Composizione, adunanze, funzioni e poteri**

Il Comitato di Presidenza è formato da cinque a nove Consiglieri, fino ad un massimo di quattro membri del Comitato di Presidenza assumono la carica di Vice Presidente,

cumulabile con altre cariche associative quali ad esempio quelle di Past President o di Tesoriere.

Il Comitato di Presidenza ha la stessa durata del Consiglio Direttivo e persegue le strategie e gli obiettivi posti dal Consiglio Direttivo medesimo nell'ambito e con i limiti dei poteri delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Associazione e si riunisce secondo un calendario annuale con frequenza di norma bimestrale, salvo eventuali necessità o diversa valutazione del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Comitato s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.

Esso s'intende validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le delibere adottate dovranno risultare nell'apposito registro dei verbali.

In caso di sopravvenuta mancanza per qualsiasi motivo, nel corso del periodo di durata in carica dell'organo, di taluno dei suoi componenti, Il Comitato di Presidenza potrà richiedere al Consiglio Direttivo di designare il sostituto.

Il Comitato di Presidenza potrà delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più membri, i quali avranno l'obbligo di riferire trimestralmente allo stesso Comitato di Presidenza circa l'attività dagli stessi svolta.

## **CAPO V**

### **Presidente**

---

#### ***Articolo 15***

##### ***Durata***

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

#### ***Articolo 16***

##### ***Poteri del Presidente***

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne detiene ufficialmente la firma.

Al Presidente spetta di:

- Porre in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, salvo diversa determinazione di tali Organi. In caso di straordinaria necessità o urgenza può esercitare i poteri di entrambi tali Organi, con ratifica nella prima riunione successiva.

- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza.
- Attribuire con propria delega determinati incarichi a singoli Consiglieri, a gruppi di lavoro appositamente costituiti o a idonee figure professionali estranee alla composizione del Consiglio Direttivo.

In caso d'impedimento, egli è temporaneamente sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente anziano.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vice Presidente anziano convoca, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente e ne assume temporaneamente le funzioni.

## **CAPO VI** **Collegio dei Revisori dei Conti**

---

### ***Articolo 17*** ***Composizione e funzioni***

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili, i quali assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Nel caso in cui venga a mancare, per dimissioni od altri motivi, qualcuno dei componenti effettivi, subentreranno i componenti supplenti in ordine di anzianità ed essi rimangono in carica fino alla successiva elezione del Collegio.

Nel caso in cui i componenti supplenti non bastino a reintegrare il Collegio, subentreranno il primo o i primi tra i non eletti alla carica.

Il Collegio controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e riferisce all'Assemblea esponendo, in una relazione, il proprio parere sul rendiconto.

Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno, dietro convocazione da parte del Presidente del Collegio medesimo, in anticipo rispetto allo svolgimento dell'Assemblea che andrà a deliberare sul rendiconto.

## **CAPO VII** **Referenti Regionali**

---

### ***Articolo 18*** ***Ruolo e compiti***

In ogni Regione le Aziende associate ivi operanti sono rappresentate, ai fini del coordinamento con le autorità sanitarie locali, ed in ogni altro contesto che richieda un'azione di comune interesse, da un Referente Regionale nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti o eventualmente anche fra i Soci.

I Referenti Regionali restano in carica per la medesima durata del Consiglio. In caso di dimissioni cessazione dalla carica, il Consiglio procede ad una nuova nomina.

Il Referente Regionale, se le dimensioni territoriali della regione interessata lo rendono opportuno, può essere affiancato da un secondo Referente nominato con le stesse modalità.

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>Patrimonio e bilanci</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------

**Articolo 19**  
**Entrate e patrimonio**

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

1. le contribuzioni istituzionali annuali;
2. i contributi ad altro titolo determinati dal Consiglio Direttivo;
3. le eventuali erogazioni, donazioni, contributi, eredità e lasciti da parte degli Associati o di terzi;
4. qualsiasi altra entrata o contributo, anche connesso a specifiche attività diverse, che l'Associazione ritenga opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione è composto di beni mobili ed immobili e valori a qualsiasi titolo venuti in legittimo possesso dell'Associazione stessa.

**Articolo 20**  
**Esercizio finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 21**  
**Divieto di distribuzione di utili**

E' fatto divieto agli organi sociali, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Tali somme sono integralmente impiegate nel perseguimento dei fini istituzionali.

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> <b>Scioglimento e liquidazione</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------

**Articolo 22**  
**Scioglimento e liquidazione**

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

**Articolo 23**  
**Devoluzione del patrimonio**

Il patrimonio residuo dalle operazioni di liquidazione non può essere distribuito agli Associati, ma deve essere erogato ad altra Organizzazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>Collegio Arbitrale</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------

***Articolo 24***

Eventuali controversie di ogni natura che sorgessero tra gli Associati e l'Associazione circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, o in dipendenza di esso e/o dell'attività dell'associazione, e tutte le controversie inerenti agli incarichi degli Organi associativi, saranno decise, rinunciando di adire l'autorità giudiziaria, da un Collegio arbitrale costituito da due componenti eletti uno per ciascuna delle parti in lite più un presidente individuato con l'accordo tra gli arbitri ovvero dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Collegio arbitrale giudicherà quale amichevole compositore ed il suo giudizio sarà inappellabile.